Pubblicato il 25/11/2026

N. 00596/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00180/2026 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 180 del 2026, proposto da [redacted], rappresentati e difesi dall'avvocato Matteo Pavanetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Inps, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted], con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente di percepire i sei scatti stipendiali normativamente contemplati all'art. 6 bis D.L. n. 387 del 1987, col conseguente obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei benefici economici di cui alla disposizione citata

e per la consequenziale condanna

dell'Istituto resistente a versare quanto dovuto al ricorrente, con maggiorazione degli interessi fino all'effettivo soddisfo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 il dott. Carlo Modica de Mohac di Grisi' e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in esame i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento del diritto alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali contemplati all'art. 6 *bis* del d.l. n. 387/1987.
2. L'INPS si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
3. All'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2026 la causa è passata in decisione.
4. Il ricorso è fondato.
5. È possibile definire il giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell'art. 74 del cod.proc.amm.. Sulla questione oggetto del presente ricorso esiste una giurisprudenza consolidata di questo Tribunale (*ex multis*, T.A.R. F.V.G., n. 133, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380 e 381 del 2021 e n. 155/2022), sempre confermata in appello dal Consiglio di Stato (fra le tante: Cons. di Stato, nn. 2826, 2827, 2829, 2830, 2831, 2888, 2889, 3909, 3910, 3912 del 2023 e, le più recenti, nn.121, 123, 133, 135, 150 e 156 del 2025, nonché nn. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282 e 283 del 2024), alla quale può farsi rinvio, che ha riconosciuto la spettanza del beneficio a tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile o militare, anche in caso di cessazione dal servizio a domanda. Va sottolineato, in particolare, che secondo il

pacifico orientamento giurisprudenziale, dal quale il Collegio non ha motivo di discostarsi:

- l’art. 4 del d.lgs. 165 del 1997 non riguarda la questione di cui al presente giudizio, avendo ad oggetto la sola “*base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503*” e non il calcolo dell’indennità di buonuscita;

- l’abrogazione (ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872 del Codice dell’ordinamento militare) dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, il quale aveva a sua volta sostituito art. 1, comma 15-*bis*, del decreto-legge n. 379 del 1987, non ha comportato la reviviscenza di quest’ultima disposizione nella sua originaria formulazione e che non è, quindi, in vigore la limitazione, ivi prevista, del beneficio de quo ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda;

- il superamento del termine temporale previsto dall’art. 6-*bis* del d.l. 387 del 1987 per la presentazione della domanda (“*la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità*”), non ha effetto decadenziale rispetto alla fruizione del beneficio, trattandosi di onere funzionale unicamente a consentire la decorrenza del collocamento a riposo del dipendente a partire dal primo gennaio dell’anno successivo.

6. In definitiva, sulla scorta della giurisprudenza richiamata e delle ulteriori considerazioni svolte e/o ragioni esplicitate, il ricorso va accolto con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti di percepire i benefici economici normativamente contemplati all'art. 6-*bis* del d.l. n. 387 del 1987, e del correlato obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell'indennità di buonuscita, mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui alla disposizione citata.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore della parte ricorrente nella misura indicata in dispositivo. L’Istituto intimato sarà, inoltre,

tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 *bis*.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.

Condanna l’Inps al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore, dichiaratosi antistatario.

L’Istituto intimato sarà tenuto a rimborsare (all’atto del passaggio in giudicato della sentenza), ai sensi dell’art. 13, comma 6 *bis*.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall’art. 21 della L. 4 agosto 2006, n. 248, il contributo unificato nella misura versata.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Modica de Mohac di Grisi', Presidente, Estensore

Manuela Sinigoi, Consigliere

Claudia Micelli, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Carlo Modica de Mohac di Grisi'

IL SEGRETARIO